

Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni:

- *del rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica, in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;*
- *del rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.*

(art. 12 dello Statuto dell'INFN)

A cura della
Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.
Ufficio Ordinamento
26-27 maggio 2011

Articolo 1

1. Il Presidente, con proprio atto:
 - indice le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Direttivo prevedendo che gli adempimenti siano conclusi almeno due mesi antecedenti la scadenza dei mandati;
 - nomina i componenti la Commissione Elettorale Centrale.

2. Il Presidente, con propria circolare da affiggersi agli albi delle Strutture:
 - stabilisce la data delle votazioni;
 - fissa la scadenza per la nomina dei componenti le Commissioni Elettorali Locali;
 - richiede ai Direttori delle Strutture di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per le elezioni.

3. Il Presidente, inoltre:
 - richiede gli elenchi degli aventi diritto al voto alle competenti Direzioni della Amministrazione Centrale;
 - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 2

1. La Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN:

- organizza lo svolgimento delle elezioni;
- predispone gli atti ed il materiale necessario per le operazioni di voto;
- fornisce supporto e consulenza ai Direttori delle Strutture ed ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Locali;
- segue l'attività della Commissione Elettorale Centrale;
- emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. g), dello Statuto dell'Istituto, per l'elezione del rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica, in seno al Consiglio Direttivo, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:
 - i dipendenti con profilo professionale di ricercatore che alla data di indizione delle elezioni siano di ruolo presso l'Istituto ed abbiano superato il periodo di prova, ivi compresi coloro che afferiscono a Gruppi Collegati.
 - il personale associato che alla data di indizione delle elezioni sia dotato di incarico di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, ivi compresi coloro che afferiscono a Gruppi Collegati.

Articolo 4

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. h), dello Statuto dell'Istituto, per l'elezione del rappresentante del personale tecnologo, tecnico ed amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio Direttivo, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:
 - i dipendenti con profilo professionale di tecnologo, tecnico o amministrativo che alla data di indizione delle elezioni siano di ruolo presso l'Istituto e abbiano superato il periodo di prova, ivi compresi coloro che afferiscono a Gruppi Collegati;
 - il personale associato che alla data di indizione delle elezioni sia dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, ivi compresi coloro che afferiscono a Gruppi Collegati.

Articolo 5

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto, è costituita, presso l'Amministrazione Centrale dell'Istituto, la Commissione Elettorale Centrale.

La Commissione Elettorale Centrale è composta da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Per ciascun componente la Commissione Elettorale Centrale è designato un sostituto.

2. I componenti la Commissione Elettorale Centrale sono scelti fra il personale dipendente dell'Istituto ed il personale associato, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

3. Nel caso che un componente effettivo della Commissione Elettorale Centrale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale Centrale che provvede a convocare il componente sostituto.

Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato, per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Centrale, ad assolvere l'incarico, il Presidente dell'Istituto nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 6

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto, è costituita, presso la Struttura interessata, la Commissione Elettorale Locale, nominata dal Direttore, sentito il Consiglio di Struttura.

La Commissione Elettorale Locale è composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Per ciascun componente la Commissione Elettorale Locale è designato un sostituto.

2. Il Direttore, con proprio atto, formalizza la nomina nei termini stabiliti al precedente comma 1 e comunica la composizione della stessa alla Direzione Affari Generali e Ordinamento.

3. I componenti la Commissione Elettorale Locale sono scelti fra il personale dipendente delle Strutture ed il personale ad esse associato, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

4. Nel caso che un componente effettivo della Commissione Elettorale Locale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale Locale che provvede a convocare il componente sostituto.

Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato, per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Locale, ad assolvere l'incarico, il Direttore nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale Locale, sentito il Consiglio della Struttura e provvede a darne comunicazione scritta alla Direzione Affari Generali e Ordinamento.

Tutti gli atti relativi devono essere allegati al verbale di cui al successivo art. 15.

Articolo 7

1. Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione stessa per adempiere alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale Centrale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Ciascuna scheda deve essere firmata da uno dei componenti la Commissione Elettorale Centrale.
5. Il Segretario della Commissione Elettorale Centrale resta custode delle schede elettorali.
6. Tutti i provvedimenti della Commissione Elettorale Centrale sono definitivi.

Articolo 8

1. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione stessa per adempiere alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale Locale è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale Locale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Il Segretario della Commissione Elettorale Locale resta custode delle schede elettorali ricevute.

Articolo 9

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui ai precedenti artt. 3 e 4, trasmessi con apposita circolare dalla Direzione Affari Generali e Ordinamento, sono affissi agli albi delle Strutture interessate.
I Direttori provvedono a dare immediata conferma dell'avvenuta affissione alla Direzione Affari Generali e Ordinamento.
2. Contro la mancata, inesatta o indebita inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto alla Commissione Elettorale Centrale.
3. Il reclamo scritto deve pervenire al Direttore della Struttura di appartenenza, entro il decimo giorno successivo alla data di affissione all'albo della Struttura, della circolare e degli elenchi di cui al precedente comma 1.
4. Il Direttore della Struttura, entro il giorno successivo a quello di scadenza indicato nel comma precedente, provvede ad inviare alla Commissione Elettorale Centrale, e per conoscenza alla Direzione Affari Generali e Ordinamento, i reclami pervenuti.
5. La Commissione Elettorale Centrale, non oltre il quinto giorno successivo al termine fissato per il ricevimento dei reclami, decide in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali rettifiche.
L'esito del reclamo è comunicato contestualmente alla Direzione Affari Generali e Ordinamento ed ai Direttori che provvedono ad informare i diretti interessati.
6. La Direzione Affari Generali e Ordinamento provvede, quindi, ad inviare ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Locali:
 - schede elettorali in numero pari al numero degli aventi diritto al voto;
 - schede elettorali di riserva;
 - duplice copia degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto;
 - distinta delle schede elettorali trasmesse;
 - copia del presente provvedimento elettorale;
 - copia dell'elenco nominativo del personale eleggibile con l'indicazione della Struttura di appartenenza.

Copia della circolare è trasmessa, per opportuna informazione, ai Direttori delle Strutture.

Articolo 10

1. I Direttori delle Strutture provvedono ad individuare i locali dove si terranno le votazioni che devono essere idoneamente attrezzati per un rapido e corretto svolgimento delle operazioni relative e per garantire la segretezza della votazione.

Nel locale delle votazioni deve essere affissa una copia del presente disciplinare e copia dell'elenco nominativo del personale eleggibile di cui al comma 6 del precedente articolo 9.

Articolo 11

1. Gli elettori affetti da impedimenti fisici tali che non consentano loro di votare senza aiuto, possono avvalersi dell'ausilio di un accompagnatore, liberamente scelto, purché quest'ultimo sia iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale annota la circostanza sul verbale delle operazioni di voto e annota la stessa circostanza sull'elenco dei votanti accanto al nominativo dell'accompagnatore e del votante.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

Articolo 12

1. Su ogni scheda viene indicata una unica preferenza. La scheda che contiene più di una preferenza viene annullata.
2. Si intendono validi i voti nei quali l'elettore indica anche il solo cognome della persona votata. In caso di omonimia il voto si intende valido se l'elettore indica anche il nome per esteso e, qualora persista l'omonimia, la Struttura di appartenenza.
3. All'atto della votazione l'elettore appone la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto accanto al proprio nominativo.
4. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata o se egli stesso l'abbia involontariamente deteriorata, può chiedere al Presidente della Commissione Elettorale Locale una seconda scheda restituendo la prima sulla quale è apposta la dicitura "scheda deteriorata" e la firma dei componenti la Commissione Elettorale Locale.
5. Eventuali reclami relativi allo svolgimento delle operazioni di voto devono essere formulati, prima della conclusione delle operazioni di voto, alla Commissione Elettorale Locale che decide entro gli stessi termini.
6. I reclami e le relative motivate decisioni devono essere verbalizzati.

Articolo 13

1. Gli elettori che si trovassero fuori sede possono chiedere al Presidente della Commissione Elettorale Locale, non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni, di votare per corrispondenza, indicando il recapito presso il quale ricevere la scheda elettorale.
2. Gli elettori fuori sede alla data fissata per le votazioni, possono, altresì, chiedere al Presidente della Commissione Elettorale Locale di esprimere il proprio voto anticipatamente.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale invia, se trattasi di voto per corrispondenza, o consegna all'elettore, se trattasi di voto anticipato:
 - una busta grande ed un foglio sul quale è indicato il nominativo dell'elettore;
 - una scheda e una busta piccola.
4. L'elettore, espresso il voto, introduce la scheda, debitamente piegata, nella busta piccola e la sigilla. L'elettore inserisce, poi, la busta piccola nella busta grande unitamente al foglio sul quale è indicato il proprio nominativo.
5. L'elettore, qualora trattasi di voto espresso per corrispondenza, provvede all'immediata spedizione del plico nella forma più veloce e sicura.
Il plico deve pervenire alla Commissione Elettorale Locale prima della chiusura delle urne.
Le buste pervenute dopo tale orario saranno conservate agli atti.
6. L'elettore, qualora trattasi di voto anticipato espresso contestualmente al ricevimento della scheda elettorale, consegna il plico al Presidente della Commissione Elettorale Locale che resta custode del voto espresso fino al giorno stabilito per le votazioni.
7. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale annota gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sul verbale delle operazioni di voto ed annota gli stessi eventi sull'elenco dei votanti accanto alla firma del votante.

Articolo 14

1. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Locale procede al conteggio delle schede, dandone atto nel verbale.
2. Le urne restano aperte per un giorno durante l'orario di lavoro.
3. Subito dopo la Commissione Elettorale Locale chiude le urne, procede allo spoglio e redige l'elenco dei voti espressi.
4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Articolo 15

1. Il verbale della Commissione Elettorale Locale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione stessa, deve, a conclusione delle operazioni, indicare:
 - il numero complessivo degli aventi diritto al voto;
 - il numero delle schede elettorali ricevute in dotazione con separata evidenza di quelle di riserva;
 - il numero delle schede elettorali contenute nell'urna;
 - il numero delle eventuali schede elettorali deteriorate;
 - il numero dei voti espressi per corrispondenza;
 - il numero dei voti espressi anticipatamente;
 - il numero dei voti riportati da ogni candidato;
 - il numero delle schede elettorali bianche;
 - il numero delle schede elettorali nulle;
 - gli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali e le decisioni adottate.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale predisporrà quindi un plico contenente separatamente:
 - il verbale;
 - le schede utilizzate e non;
 - gli elenchi dei votanti e degli aventi diritto al voto;
 - la distinta, debitamente firmata, delle schede ricevute.

Detto plico, sigillato e firmato dai componenti la Commissione Elettorale Locale, viene inviato nella forma più veloce e sicura, alla Commissione Elettorale Centrale, entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 16

1. La Commissione Elettorale Centrale:
 - provvede alla verifica dei votanti sui relativi elenchi;
 - provvede successivamente alla verifica dei verbali e delle schede elettorali votate.
 - provvede alla verifica della attribuzione dei voti apportando, ove necessario, le relative correzioni;
 - redige l'elenco dei candidati che hanno ricevuto voti validi, delle schede nulle e di quelle bianche.

2. Completato il riscontro, la Commissione Elettorale Centrale trasmette i risultati alla Direzione Affari Generali e Ordinamento e provvede a redigere una situazione riassuntiva dei risultati delle votazioni svoltesi.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto provvede, infine, a ratificare i risultati nominando rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica e rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

La nomina decorre dalla data fissata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

1. In caso di dimissioni nel corso del mandato o di impedimento che non permettano al candidato eletto di mantenere l'incarico durante il periodo del mandato, il Presidente dell'I.N.F.N. indice nuove elezioni.